

## **Allegato A:**

### **CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI/UNIONI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE**

#### **1. Finalità**

A norma della L.R. n. 11/2019, la Regione Emilia-Romagna concede un contributo annuale ai Comuni e alle Unioni di comuni che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del Giudice di Pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei Giudici di Pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 ) quantificabile in base alle spese sostenute per il funzionamento e per l'erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluse quelle relative al personale amministrativo messo a disposizione dai Comuni e dalle Unioni medesimi nell'anno precedente a quello della richiesta.

#### **2. Spese computabili ai fini del contributo**

Il contributo regionale per le spese sostenute per il funzionamento della sede degli Uffici del Giudice di Pace, al lordo degli oneri fiscali e riflessi a carico dell'amministrazione e detratti eventuali contributi ministeriali, destinati alle finalità di cui all'art. 1, L.R. 11/2019, è concesso a fronte della attestazione da parte dei richiedenti delle seguenti spese:

- a) spese lorde per trattamento economico per n. ... unità lavorative a tempo pieno e per n. ... unità lavorative a tempo parziale di personale assegnato all'ufficio del Giudice di Pace;
- b) spese di cancelleria e altri prodotti di consumo, noleggio fotocopiatori, altre spese esclusivamente imputabili al funzionamento del servizio di giustizia;
- c) spese per utenze telefoniche, elettriche, gas, acqua e tassa dei rifiuti per l'ufficio del Giudice di Pace;
- d) spese per la manutenzione ordinaria della sede degli uffici del Giudice di Pace;
- e) spese eventuali per la locazione della sede degli uffici del Giudice di Pace.

Le spese di cui alle lett. c), d) e) devono fare riferimento in via esclusiva ai locali riservati all'attività del Giudice di Pace. In assenza di attribuibilità diretta delle spese, potrà essere computata la spesa pro quota previa attestazione e indicazione del metodo di calcolo utilizzato.

#### **3. Criteri di riparto dei contributi**

I contributi, sono concessi, impegnati e liquidati, con atto del dirigente del Servizio riordino, sviluppo istituzionale e territoriale, partecipazione, ogni anno, a seguito di presentazione della domanda, e quantificati tenuto come riferimento la spesa complessiva sostenuta dal Comune o dall'Unione di Comuni appartenenti alla circoscrizione giudiziaria del Giudice di Pace, per le finalità di cui al punto 1, nell'anno precedente a quello della richiesta, detratto ogni eventuale contributo Ministeriale. In ogni caso il contributo non potrà superare la misura massima del cinquanta per cento della spesa sostenuta nell'anno precedente a quello della domanda.

Nel caso in cui il servizio sia gestito da più Comuni tra loro convenzionati, i contributi sono liquidati al Comune capofila.

Il Servizio riordino, sviluppo istituzionale e territoriale, partecipazione trasmette tramite posta elettronica certificata agli enti interessati la deliberazione e i relativi allegati affinché questi possano presentare la domanda di contributo e la documentazione contabile a supporto.

#### **4.Modalità per la concessione del contributo**

Gli enti locali interessati dovranno inviare la domanda per la concessione del contributo di cui alla L.R. n.11/19 con la relativa documentazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata [sistautloc@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:sistautloc@postacert.regione.emilia-romagna.it), utilizzando la modulistica allegata, entro la tempistica di seguito indicata:

- per l'anno 2019 entro il 16 ottobre;
- per gli anni successivi al 2019 entro il 15 settembre.

La domanda dovrà essere corredata dall'attestazione contabile del Responsabile del Servizio finanziario dell'ente che presenta la domanda di contributo debitamente sottoscritta, come da modulistica allegata, nonché dalla relativa documentazione circa le spese sostenute per il mantenimento della sede del Giudice di Pace, con riferimento all'anno precedente a quello della domanda. In alternativa possono essere indicati i links diretti attivi delle pagine web in cui è possibile reperire la predetta documentazione.

#### **5.Verifiche e controlli**

Il Servizio verifica nella fase istruttoria le domande di contributi e la documentazione presentata a supporto e a tal fine può richiedere ai Comuni/Unioni interessati i chiarimenti, i documenti e le informazioni integrativi ritenuti necessari. Gli enti interessati devono rispondere alle richieste entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla ricezione.

La concessione dei contributi avverrà entro il termine massimo di cinquanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.